

## DELIBERA N. 150/25/CONS

### APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI PERIODI DI STUDIO PRESSO L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 giugno 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025, che attribuisce al Servizio Studi e Analisi Tecniche le competenze in materia di “*promozione delle relazioni con Università ed enti di ricerca nazionali e internazionali*”;

VISTA la delibera n. 176/15/CONS del 20 aprile 2015, recante “*Stipula di convenzioni e accordi quadro con Università ed Enti pubblici di ricerca*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 341/16/CONS;

VISTA la delibera n. 552/18/CONS del 13 novembre 2018, recante “*Approvazione del nuovo Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito, “*Codice Etico*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 52/22/CONS del 24 febbraio 2022;

RITENUTO opportuno fornire a giovani ricercatori la possibilità di approfondire tematiche di ricerca collegate ad aree e materie di competenza istituzionale dell’Autorità, mediante dei brevi periodi di studio;

RITENUTO opportuno adottare criteri uniformi per lo svolgimento di periodi di studio presso l’Autorità ai soggetti impegnati in specifici percorsi di studio *post-lauream* quali i dottorati di ricerca;

RITENUTO che, in fase di prima applicazione, alla luce della necessità di analizzare l’impatto organizzativo di tale misura, l’accesso ai periodi di studio possa essere circoscritto agli studenti iscritti a un dottorato di ricerca attivato dagli Atenei con cui l’Autorità ha stipulato una Convenzione quadro, fermo restando la possibilità di valutare un’ulteriore estensione al termine di un congruo periodo di sperimentazione



CONSIDERATA, pertanto, l'esigenza di rendere pubblici i criteri e le modalità per lo svolgimento di periodi di studio presso l'Autorità da parte dei dottorandi di ricerca;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1 Periodi di studio presso l'Autorità**

1. L'Autorità offre la possibilità di svolgere periodi di studio della durata massima di due mesi a dottorandi di ricerca provenienti da Atenei convenzionati ai sensi della delibera n. 176/15/CONS e s.m.i., al fine di approfondire argomenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali.
2. Lo svolgimento di un periodo di studio presso l'Autorità consente al dottorando di ricerca la consultazione di documenti istituzionali e risorse bibliografiche in possesso dell'Autorità, l'incontro con dirigenti o funzionari specializzati nelle materie oggetto di studio del richiedente che abbiano manifestato la loro disponibilità, la partecipazione a riunioni interne o con soggetti esterni all'Autorità.
3. Il Segretario Generale, previa proposta motivata formulata dall'unità organizzativa competente in materia di rapporti con le Università e gli enti di ricerca nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 2, decide in merito all'ammissione al periodo di studio. L'ammissione è formalizzata mediante la sottoscrizione, da parte del dottorando di ricerca e dello stesso Segretario Generale, di un patto di ricerca che definisce i diritti e i doveri del dottorando all'interno del periodo di studio.

### **Articolo 2 Criteri e modalità di ammissione ai periodi di studio presso l'Autorità**

1. La richiesta di ammissione deve pervenire dal coordinatore del dottorato di ricerca o dal tutor o dal co-tutor del dottorando, il quale dovrà illustrare l'oggetto dell'attività di ricerca condotta dal soggetto interessato, le motivazioni che giustificano il periodo di studio presso l'Autorità e le eventuali richieste relative alle modalità di svolgimento dello stesso, quali partecipazione ad attività di studio, analisi e consultazione pubblica o di accesso a specifici dati in possesso della medesima.
2. Nella valutazione dell'istanza di ammissione, l'Autorità esamina in via preliminare l'attinenza del progetto di ricerca con le attività istituzionali di propria competenza e, successivamente, la disponibilità ad accogliere il dottorando, considerata la compatibilità

del periodo di studio con lo svolgimento delle proprie funzioni.

3. Nella fase di valutazione dell'istanza, l'Autorità si riserva la facoltà di chiedere ulteriori informazioni al docente proponente e di accettare o rigettare la richiesta a suo insindacabile giudizio.
4. In caso di esito positivo dell'istanza, l'Autorità si riserva comunque la possibilità di concordare le modalità di svolgimento del periodo di studio, proponendo modifiche o integrazioni rispetto alla proposta originaria.
5. I periodi di studio possono essere svolti presso entrambe le sedi dell'Autorità.

### **Articolo 3** **Disciplina dei periodi di studio presso l'Autorità**

1. Il periodo di studio presso l'Autorità avviene sotto la responsabilità di un tutor interno individuato dal Direttore dell'unità organizzativa competente in materia di rapporti con le Università e gli enti di ricerca, sentite le unità organizzative competenti nelle tematiche oggetto di studio del dottorando di ricerca, e nominato dal Direttore dell'unità organizzativa competente in materia di gestione delle risorse umane.
2. Il periodo di studio non è in alcun modo equiparabile a un periodo di tirocinio o praticantato e pertanto non prevede l'assegnazione dello studente ad alcuna Unità organizzativa.
3. L'Ateneo di provenienza del dottorando di ricerca si farà carico di tutti gli oneri e gli adempimenti assicurativi del medesimo (gestione per conto). In caso di infortunio durante lo svolgimento delle attività di studio, l'Ateneo si impegna a segnalarlo tempestivamente all'ente assicurativo e a trasmettere la documentazione necessaria. Analoga informativa dovrà essere trasmessa all'Autorità. Il dottorando dovrà essere, altresì, garantito dall'Ateneo di provenienza per la responsabilità civile durante tutto il periodo di studio.
4. Lo svolgimento del periodo di studio non dovrà comportare oneri economici per l'Autorità.
5. Per tutta la durata del periodo di studio, il dottorando di ricerca dovrà rispettare i vincoli di riservatezza previsti dal Codice etico, che saranno individuati nel patto di ricerca da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della presente delibera.

### **Articolo 4** **Disposizioni finali**

1. Il Servizio Studi e Analisi Tecniche, in raccordo con il Servizio Risorse Umane e Strumentali, e ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, dà attuazione alla presente

delibera.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella